



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ORDINANZA AREA TECNICA, AMBIENTE, TERRITORIO E COMMERCIO

N. 27 DEL 25/08/2026

**Oggetto: ORDINANZA MANUTENZIONE E PULIZIA DI AREE, SIEPI E
PIANTAGIONI, CON TAGLI ALBERATURE PROSPICIENTI LA
CARREGGIATA STRADALE**

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di Agosto,

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 8947 del 23/07/2026, con la quale l'Area Polizia Locale - Servizio associato tra i Comuni di Lomagna e Osnago ha segnalato criticità viabilistiche, con rami e piante che in alcuni punti interferiscono con la sede stradale, riducendo la visibilità e i margini di sicurezza per gli utenti della strada, in corrispondenza dei tratti di:

- S.P. 55: Via Leonardo Da Vinci, dal confine territoriale con il Comune di Casatenovo fino alla località Fornace, compreso l'intero tratto di collegamento verso Cascina Fornace;
- Via Martiri della Libertà;
- Via del Mulino: dall'innesto con la S.P. 55 fino al confine con il Comune di Usmate Velate;
- Via Giotto: dall'intersezione con via Sanzio fino al confine con il Comune di Osnago;

Preso atto che, con la stessa nota, viene segnalata la presenza di rifiuti abbandonati che richiedono intervento di rimozione, nelle pertinenze stradali di proprietà privata lungo gli stessi tratti viari;

Constatata la presenza, sul territorio comunale, di appezzamenti di terreno di proprietà privata confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, sui quali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguente ostacolo, limitando l'uso della carreggiata e ostacolando la visibilità agli utenti della strada;

Ritenuto che inadempienze in merito alla manutenzione di siepi e piantagioni, di tagli alberature prospicienti la carreggiata stradale, possano costituire grave pericolo alla circolazione stradale veicolare e al transito ciclabile e pedonale;

Rilevato che ai sensi di legge resta in capo ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti aree pubbliche, provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto di competenza;

Ritenuto necessario informare i cittadini affinché si attivino in merito alla manutenzione delle essenze arboree e delle siepi, al fine di prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della rete stradale provinciale e comunale;

Visti gli art. n. 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 285/1992 del N.C.d.S.;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico, ed in particolare dei tratti viabilistici in premessa individuati, di provvedere **entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**:

- al taglio di siepi, rami e alberature che si protendono verso il ciglio stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- alla regolare potatura di piante e siepi radicate nei propri fondi, per evitare che invadano la proprietà altrui o le aree pubbliche, come strade e marciapiedi;
- alla rimozione immediata, dalla sede stradale ed aree pubbliche, di rifiuti, alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

AVVERTE CHE

- a. La violazione del presente provvedimento, per il caso di inottemperanza, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 650 Codice Penale.
- b. Chiunque violi le disposizioni degli artt. 29-30-31-32 del D.Lgs. n. 285/1992 del N.C.d.S. è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste nei medesimi articoli.
- c. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

AVVERTE INOLTRE CHE

- Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura, al fine di evitare danni a persone e/o a cose, nonché al patrimonio stradale in generale.
- Gli scarti vegetali, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche, ma dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti.
- Eventuali lavori su strada dovranno essere eseguiti in sicurezza, utilizzando apposita segnaletica.
- Dovranno essere acquisite se del caso, presso gli enti competenti, regolari autorizzazioni e/o nulla osta per la realizzazione degli interventi.

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online ed alla sezione notizie del sito web comunale;
- L'invio del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - alla Polizia Locale, gestione associata del servizio tra i Comuni di Lomagna e Osnago;
 - all'Amministrazione Provinciale di Lecco.

AVVERTE INFINE CHE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

**Citterio Cristina Maria / InfoCamere
S.C.p.A.**